

Legge regionale 20 aprile 2015, n. 8.

Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto della Regione Piemonte, riconosce la specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri.

2. La Regione riconosce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della l. 56/2014.

3. In virtù del riconoscimento di cui al comma 1, la Regione conferisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ulteriori funzioni oltre a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della l. 56/2014.

Art. 2.

(Disposizioni attuative)

1. La legislazione regionale di riordino delle funzioni provinciali conferisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola competenze amministrative, funzioni e relative risorse nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, definendone le modalità di esercizio.

2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola continua ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 aprile 2015

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 119

Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Presentato dalla Giunta regionale

il 17 marzo 2015

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente

il 20 marzo 2015

Nominati correlatori: Vittorio Brazzotto, Gian Luca Vignale e Gianpaolo Andrissi

Approvato in I Commissione consiliare in sede legislativa il 16 aprile 2015 con 49 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 3, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1, comma 3.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.”.

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 8. (Territorio)

1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.

2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari, l'organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.

3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.”.

- Il testo vigente dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“ Art. 117, comma terzo.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“ Art. 117, comma quarto.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 52, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1, comma 52.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 85, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1, comma 85.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 86, della l. 56/2014 è il seguente:

“ Art. 1, comma 86.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.